Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi

(64/225/CEE)

(GU P 56 del 4.4.1964, pag. 878)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi

(64/225/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e l'articolo 63 paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione alla libertà di stabilimento [1] e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [2] e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [3],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

Considerando che i Programmi generali prevedono che tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione essere liberalizzati entro il 1963, tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni dei servizi;

Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate miste, le quali praticano al tempo stesso l'assicurazione diretta e la riassicurazione e che per conseguenza debbono beneficiare delle misure di applicazione della presente direttiva, per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può essere richiesta, affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale esse sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, le restrizioni elencate nel titolo III di detti Programmi e riguardanti l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 ed il loro esercizio.

---

(1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.
(3) GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 482/63.
(4) Vedi pag. 882/64 della presente GU.

▼B

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

1. alle attività non salariate della riassicurazione e della retrocessione comprese nel gruppo ex 630 dell'allegato I del Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento;
2. nei casi particolari in cui le persone fisiche e società di cui all'articolo 1 pratichino al tempo stesso l'assicurazione diretta, da una parte, e la riassicurazione e la retrocessione, dall'altra: per la parte della loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione.

Articolo 3

L'articolo 1 riguarda particolarmente le restrizioni che derivano dalle disposizioni seguenti:

a) in materia di stabilimento

— nella Repubblica federale di Germania:

1º Legge del 6 giugno 1931 (VAG): articolo 106, paragrafo 2, ultima frase, e articolo 111, paragrafo 2, che conferiscono al Ministro federale degli affari economici rispettivamente la facoltà di imporre discrezionalmente agli stranieri delle condizioni d'accesso a detta attività e di interdirne loro discrezionalmente l'esercizio sul territorio della Repubblica federale;

2º Gewerbeordnung: § 12 della legge del 30 gennaio 1937, § 292, che esigono da parte delle società estere una previa autorizzazione.

— nel regno del Belgio:

Decreto reale n. 62 del 16 novembre 1939 e decreto ministeriale del 17 dicembre 1945 che prescrivono il possesso d'una tessera professionale.

— nella Repubblica francese:

1º Decreto-legge del 12 novembre 1938 e decreto del 2 febbraio 1939 modificato dalla legge dell'8 ottobre 1940, che prescrivono il possesso d'una carta d'identità di commerciante;

2º Legge del 15 febbraio 1917 modificata e completata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935, articolo 2, comma 2, che esige un'autorizzazione speciale.

— nel Granducato del Lussemburgo:

Legge del 2 giugno 1962, articoli 19 e 21 (Memoriale A n. 31 del 19 giugno 1962).

▼A1

— nel regno di Danimarca:

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari.

▼B

b) in materia di libera prestazione dei servizi

— nella Repubblica francese:

Legge del 15 febbraio 1917 modificata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935:

1º articolo primo, comma 2, che conferisce al Ministro delle Finanze la facoltà di compilare un elenco di determinate imprese o che appartengono ad un dato paese, alle quali non potrà essere riassicurato o retrocesso in Francia nessun rischio riguardante una persona, un bene o una responsabilità;

2º articolo primo, ultimo comma, che proibisce di accettare in riassicurazione o in retrocessione dei rischi assicurati dalle imprese di cui al paragrafo 1 suddetto;

3º articolo 2, primo comma, che esige che venga presentata all'accettazione del Ministro delle finanze la persona considerata da questo articolo.

▼B

— nella Repubblica italiana:

Articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto n. 449 del 13 febbraio 1959, che conferisce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione ed in retrocessione a determinate imprese estere, che non posseggono una rappresentanza legale nel territorio italiano.

▼A1

— nel regno di Danimarca:

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri prenderanno le opportune disposizioni per conformarsi alla presente direttiva, entro il termine di sei mesi dalla sua notifica, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.